

R.G. n. 1301-1/2023

Sent. 471/24

Rep. 506/24

Liq. CONTROLL. 25/24

Liq. CONTROLL. 24/24



IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV FALLIMENTARE

così composto:

Presidente

giudice rel.

giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei
sovraindebitati nato a Roma

sulla base del ricorso
proposto con l'ausilio e l'assistenza dell'Avv.to
nominato gestore della Crisi da Sovraindebitamento;
esaminati gli atti ed i documenti depositati;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII
avendo i debitori la propria residenza in Roma;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle
procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione
di cui all'art. 39 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC ex
art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e
attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo



della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli stessi;
rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3, CCII all'Agente della riscossione, agli uffici fiscali e presso gli enti locali competenti;

rilevato che sussistono i presupposti per la presentazione di una domanda ex art. 66 CCII poiché

sono coniugi in regime di comunione dei beni e che i predetti hanno, in parte, posizioni debitorie comuni;

rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persone fisiche svolgenti attività lavorativa autonoma o dipendente che si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII;

gli istanti affermano di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento determinata in larga parte dalla perdita dell'attività lavorativa del sig. quale agente di commercio

con Partita IVA nel settore pubblicitario, la cui flessione intervenuta a partire dal 2008 ha avuto il suo esito irreversibile a decorrere dall'anno 2015 con totale azzeramento dei guadagni, e con conseguente unico affidamento, per il loro sostentamento e quello della figlia Rebecca di anni dodici, individuabile nell'entrata costituita dal reddito da lavoro dipendente della sig.ra impiegata presso la società

In ordine alla situazione patrimoniale i ricorrenti riferivano quanto segue:

-di essere titolari di una quota pari a $\frac{1}{2}$ ciascuno del diritto di proprietà sull'immobile sito in Roma,

-di essere titolari di una quota pari a a $\frac{1}{2}$ ciascuno del diritto di proprietà sull'immobile sito in Roma,

-quanto a di essere titolare del diritto di proprietà relativo all'autovettura immatricolata nel 2008, acquistata usata nel 2014 su cui insiste iscrizione di fermo amministrativo

-quanto a di essere titolare del diritto di proprietà relativo all'autovettura immatricolata ed acquistata nuova nel 2013 su cui insiste iscrizione di fermo amministrativo

-che l'unico conto corrente operativo (considerato che il c/c del sig. intrattenuto presso recava al 31.12.2022 un saldo di € 1,07) intestato alla sig.ra intrattenuto presso dove viene accreditato lo stipendio, recava al 30.06.2023 un saldo di € 685,29;

-che, dunque, l'unica risorsa finanziaria di cui dispone il nucleo familiare, costituito dai ricorrenti e dalla figlia di anni dodici, consiste nel reddito da lavoro dipendente della sig.ra di complessivi € 1.600,00 euro netti mensili, certificati dalle buste paga allegate (cfr. doc. n. 58, Relazione Gestore);

- di aver ottenuto, all'esito del procedimento di pignoramento presso terzi instaurato innanzi al Giudice dell'Esecuzione, lo svincolo delle somme pignorate per complessivi € 9.703,00, trattenute nella quota di $\frac{1}{5}$ dallo stipendio della ricorrente stante l'avvenuta estinzione dell'intestato procedimento esecutivo per inattività delle parti con provvedimento del 14.01.2022 (cfr. doc. n. 16, Relazione Gestore);

-gli odierni ricorrenti affermano, sulla base di quanto sottoscritto ed allegato nella relazione dal Gestore, di non avere titolarità di alcun altro bene oltre a quelli sopra indicati (cfr. doc. nn. 52-53, Relazione Gestore);

- l'indicazione da parte del Gestore della Crisi del reddito mensile medio al di sotto del quale i ricorrenti verserebbero in stato di

povertà, tenuto conto dei dati Istat anno 2021, quantificato nella somma di € 1.392,39, che, tuttavia, deve attestarsi ad un misura superiore considerata la necessità di una somma da destinare a titolo di canone di locazione in ragione della eventuale vendita dell'immobile di proprietà attualmente soggetto ad esecuzione forzata.

Con riferimento alla massa debitoria, a carico dei ricorrenti sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi):

- a carico di entrambi i ricorrenti,
 - il mutuo fondiario gravato da ipoteca contratto con nel 2015 per l'acquisto di un immobile da destinare a casa coniugale, sito in _____ per la complessiva somma di € 180.000,00 con rata mensile di € 670,00, aumentata in seguito fino a € 900,00 mensili in considerazione delle condizioni di tasso variabile del mutuo contratto, da cui nel 2022 aveva origine il pignoramento da parte di _____ sull'intestato immobile per l'importo di € 135.995,00, credito in seguito ceduto a _____ oggetto del procedimento esecutivo immobiliare instaurato al _____ (cfr. doc. 13-17-18-19, Relazione Gestore);
 - lo scoperto del conto corrente cointestato con _____
 - gli oneri condominiali dovuti al _____ complesso ove risulta ubicato l'immobile di proprietà sopra epigrafato.

- a carico della sig.ra _____
 - il finanziamento ottenuto nel 2014 da _____ per l'acquisto di un'autovettura per complessivi € 20.000,00, il cui pagamento rateale è rimasto inadempito per complessivi € 16.980,01 per mancanza di risorse a decorrere dall'anno 2015, e che, nel 2019, diveniva oggetto di azione esecutiva da parte di _____ (cessionaria di _____ a mezzo di atto di pignoramento presso terzi sullo stipendio della sig.ra _____ nella quota di un _____

quinto trattenuto in busta paga, il cui relativo procedimento instaurato al _____ sebbene definito con ordinanza di estinzione del 14.01.2022 per inattività delle parti, continuava ad interessare indebitamente le trattenute in busta paga della ricorrente _____ da parte del datore di lavoro dal mese di giugno 2019, il cui ammontare è stato quantificato in complessivi € 9.703,00, pari a € 313,00 per trentuno mensilità (cfr. doc. 14-15-16, Relazione Gestore);

- a carico del sig _____ e _____ per le imposte dovute ad _____ per l'attività lavorativa ormai conclusasi, con chiusura della partita Iva, circostanza che peraltro giustifica la mancanza di dichiarazioni dei redditi del ricorrente, il quale ha inoltre rappresentato che le uniche entrate percepite a decorrere dal mese di novembre 2022 sono consistite in un accredito una tantum per la quota ereditaria corrisposto da _____ a titolo di pensione non riconosciuta alla madre deceduta nel 2020 (cfr. doc. 20-59, Relazione Gestore);
- lo scoperto riferibile alla carta di credito relativo al rapporto bancario intrattenuto con _____

Nello specifico, _____
quanto a _____ un debito di complessivi € 284.176,06
così ripartito,

1. € 11.633,22 spese di procedura in prededuzione
2. € 136.236,83, in privilegio-ipoteca di 1° grado _____
cessionaria del credito vantato da _____ in relazione al mutuo fondiario relativo all'intestato immobile -obbligazione solidale)
3. € 123.823,54 in privilegio- ipoteca legale
1. € 3.460,14 in chirografo _____
(da scoperto c/c cointestato _____
obbligazione solidale)

2. € 9.022,33 in chirografo

(obbligazione solidale)

4. € 2.703,82 in chirografo

(scoperto carta di credito

quanto a un debito di complessivi € 186.741,71 così ripartito:

1. € 8.588,22 spese di procedura in prededuzione

2. € 136.236,83, in privilegio-ipoteca di 1° grado

vantato da in relazione al mutuo fondiario relativo all'intestato immobile -obbligazione solidale)

3. € 12.507,28 in privilegio- art 2752 c.c.

4. € 3.460,14 in chirografo (cessionaria di

(da scoperto c/c cointestato

obbligazione solidale)

5. € 9.022,33 in chirografo

(obbligazione solidale)

6. € 16.980,01 in chirografo (da Finanziamento ex

)

7. non precisato, in chirografo

per una complessiva situazione debitoria pari a € 473.621,29

sulla base delle superiori considerazioni, osserva il Collegio che devono ritenersi impropri e non pertinenti i riferimenti operati nella relazione del Gestore relativi agli importi ricavabili dalla liquidità di cui la ricorrente dispone a titolo di stipendio, che su proposta del Gestore dovrebbe "ritenersi integralmente occupato nella misura di euro 1.600,00, a copertura delle evidenziate spese di sostentamento", atteso che elemento qualificante l'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione del complessivo suo patrimonio, che nel caso di specie, in ordine al reddito da lavoro dipendente percepito dalla sig.ra può essere interessato da eventuali limitazioni che possono essere stabilite solamente dal Tribunale in relazione a quanto

necessitante per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII;

-che, le superiori considerazioni comunque non implicano l'invalidità degli atti relativi all'instaurata procedura, considerate le complessive risultanze della Relazione del Gestore che hanno consentito il vaglio della documentazione alla stessa allegata in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento quale prova dell'irreversibilità della crisi che interessa i ricorrenti sovraindebitati;

-che, dunque, ogni valutazione relativa alla determinazione della quota degli emolumenti percepiti dalla ricorrente da sottrarre alla liquidazione perché necessari alle esigenze di sostentamento rappresentate, nonché, le modalità di vendita dei beni che ai sensi dell'art.272 CCII devono essere previste nell'ambito del programma di liquidazione da approvare, sono rimesse al Giudice delegato alla procedura;

ritenuto che, la mancanza di reddito percepito da parte di uno dei debitori, lo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, siano elementi idonei ad attestare l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento degli istanti;

tutto ciò premesso

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata; rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276' CCII.

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si sono rivolti i debitori, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

visti gli artt. 66, 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di

NOMINA

Giudice Delegato

NOMINA

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC -

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

RIMETTE

al giudice delegato ogni provvedimento/determinazione in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), quanto alle somme che i debitori potranno trattenere per le necessità familiari;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino

alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma il 17.7.2024

Il Giudice estensore

Il Presidente